



Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 85 data 08/05/2012	delib. SPEDIZIONE prot. gen.	OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE CAROPRESE ROCCO/ COMUNE - NOMINA LEGALE
N. data		

L'anno duemila DODICI, il giorno OTTO del mese di MAGGIO
alle ore 13.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

				Presente	Assente
1)	GRANATA	Enrico	— Sindaco	si	
2)	D'APRILE	Mario	— Assessore	si	
3)	SPINELLI	Vincenzo	— »	si	
4)	CESAREO	Carlo	— »	=	si
5)	CRISTOFARO	Vincenzo	— »	si	
6)	FILICETTI	Giuseppe	— »	si	
7)	CAMPILONGO	Ciriaco	— »	=	si
TOTALE				5	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il SINDACO
ING. ENRICO GRANATA
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor DOTT. GIANCARLO SIRIMANCO

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE AL GIUDIZIO INTENTATO DAL SIG. CAROPRESE ROCCO, MEDIANTE ATTO DI CITAZIONE DATATO 08/02/2012, PRODOTTO DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA - SEZ. DISTACCATA DI SCALEA . NOMINA LEGALE.

Il Presidente, sottopone alla Giunta, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

VISTO ed esaminato l'atto di citazione prodotto in data 13/02/2012, davanti al Tribunale Civile di Paola - Sez. Distaccata di Scalea, dal Sig. ROCCO CAROPRESE, elettivamente domiciliato in Belvedere M.mo (CS) alla Corso Europa, 47, rappresentato in giudizio dall'Avvocato Michele Cairo del foro di Paola, volto ad ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti dal medesimo a seguito di un incidente occorsogli allorquando mentre percorreva la strada comunale sita in località Quattromani, finiva nella scarpata sottostante danneggiando il veicolo e riportando lesioni personali, a detta del ricorrente, dal comportamento illegittimo, imprudente e negligente di questo Comune e, quindi, vedere dichiarata la piena responsabilità di questo Comune ;

VISTA la copia del predetto Atto, notificato mediante Servizio Postale in data 08/02/2012 ed acquisito al Prot. Generale dell'Ente in data 13/02/2012 al n. 5461;

CONSTATATO che, in relazione al predetto atto, il Comune di Belvedere Marittimo è invitato a comparire all'udienza di discussione fissata per il 15 maggio 2012, ore di rito;

Tutto ciò premesso, il Presidente propone:

- resistere nel giudizio davanti al Tribunale Civile di Paola - Sez. Distaccata di Scalea, di cui all'atto di citazione notificato ad istanza del sig. Caroprese Rocco
- nominare un legale per la tutela degli interessi e per la difesa del Comune;
- impegnare la spesa per onorari e diritti di difesa la somma di €. 250.00

Prendere atto che sulla proposta sono stati espressi favorevolmente i pareri artt. 49 comma 1 e 153 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000

Eseguita votazione palese per alzata di mano, la proposta viene approvata alla unanimità.

- Viene eseguita votazione a scrutinio segreto per la nomina dell'avvocato del Comune si ottiene il seguente esito:
- presenti e votanti n. ___ - ha ottenuto voti n. ___ avv. Francesca Sansoni da Tortora

LA GIUNTA

VISTA la proposta come avanti formulata ed approvata.

ACCERTATO che esistono sufficienti motivi per resistere nel giudizio di che trattasi.

VISTO il D. L. n. 223/2006 (Decreto BERSANI), convertito in legge n. 248/2006;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1)- **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore di questo Comune a resistere al giudizio intentato dal Sig. Caroprese Rocco, mediante atto di citazione, inteso ad ottenere il risarcimento dei danni

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA	UFFICIO <u>SECRETORIA</u>
Si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	
Data <u>08/05/2012</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>DOCT. GIANCARLO SIRIMARCO</u>

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole	
Data	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l'art. 153 comma 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000 Attestazione di copertura della spesa	
Data <u>08/05/2012</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO <u>RAQ. ENRICO LUCIFRA</u>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOCT. GIANCARLO SIRIMARCO

IL SINDACO
ING. ENRICO GRANATA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 09/05/2012 al come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N. 609 Reg. Pub.)

Li 09/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOCT. GIANCARLO SIRIMARCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/05/2012

- per la scadenza del termine del 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- È stata inserita nell'elenco in data 09/05/2012 Prot. N. 609 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 09/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOCT. GIANCARLO SIRIMARCO

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'anno duemila dodici ddi _____ del mese di _____, in Belvedere Marittimo e nella Residenza Comunale -Ufficio del Sindaco.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile,

TRA

il Comune di Belvedere Marittimo (di seguito: Comune), in persona del Sindaco pro-tempore Ing. Enrico Granata, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Belvedere Marittimo alla Via M. Mistorni, in nome e per conto del quale agisce;

E

l'Avvocato _____ del Foro di _____ (di seguito: legale), con studio in _____ Via _____ - C.F. _____

PREMESSO CHE

- il Comune di Belvedere Marittimo deve opporsi al _____
- _____
- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ si stabiliva di promuovere/resistere in giudizio e si demandava al Responsabile del servizio l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;
- con la medesima deliberazione è stato individuato il legale cui conferire il mandato per la difesa del Comune e impegnata la spesa a carico del bilancio comunale;

VISTO il D. L. n. 223/2006 (Decreto BERSANI), convertito in legge n. 248/2006;

TANTO PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- L'incarico ha per oggetto l'opposizione al _____
 - _____
 - Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i minimi di parcella previsti dall'ultimo D.M. relativo alle tariffe professionali (in materia civile, penale, amministrativo e stragiudiziale) ridotti del 20%, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal Giudice.
In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice, a cui l'Avvocato potrà chiedere che la controparte soccombente sia tenuta a pagare secondo tariffa, e non potrà pretendere ulteriore somme dal Comune a qualsiasi titolo.
1. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di _____ che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.
 2. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
 - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
 - b. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
 - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
 3. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la

controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c., a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

4. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
 - a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
5. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
6. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
8. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
9. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali
10. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto⁸

Belvedere M.mo, li

PER IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Il Sindaco

IL PROFESSIONISTA

Al sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Il Sindaco

IL PROFESSIONISTA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
13 FEB 2012
TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA - SEZIONE DISTACCATA DI SCALEA (CS) - Prot. N. 5461

COPIA

Avv. Michele Cairo

TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA
- SEZIONE DISTACCATA DI SCALEA (CS) -
Prot. N. 5461

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. Caroprese Rocco nato il 23.03.1962 a Belvedere M.mo (CS),
 ivi residente alla via della Repubblica 55, C.F.
 CRPRCC62C23A773H, elettivamente domiciliato in Belvedere
 Marittimo (CS), C.so Europa 47, presso lo Studio dell'avv. Michele
 Cairo c.f. CRAMHL68R31A773Y fax 0985.84284 pec
avvmichelecairo@puntopec.it, che lo rappresenta e difende
 giusta procura a margine del presente atto,

premesse

- che Il giorno 17.05.2011 intorno alle ore 18.20 circa, il sig.
 Caroprese Rocco alla guida della macchina operatrice 25 RS
 Goldoni, mentre percorreva la strada comunale sita in L.tà
 Quattromani nel Comune di Belvedere M.mo (CS) all'altezza del
 civico 218, a causa della mancanza di manutenzione della stessa,
 in specie vi era presenza di erba alta circa un metro sul margine
 della carreggiata che non consentiva di delimitarne la larghezza,
 finiva nella scarpata sottostante danneggiando il veicolo e
 riportando lesioni personali;

- che il sinistro avveniva a causa dell'imprevedibile ed inevitabile
 insidia costituita dalla presenza di erba alta circa un metro sul
 margine della carreggiata che non consentiva di delimitarne la
 larghezza. Tale, infatti, può essere la presenza dell'erba alta circa
 un metro in quel punto della strada, giacché la Suprema Corte ha
 precisato che "(...) il concetto di insidia o trabocchetto è

caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato
 dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità
 (elemento soggettivo)" (Cass. civ., sent. n. 2074/2002);

- che nelle predette circostanze di tempo e di luogo il sig.
 Caroprese Rocco riportava gravi lesioni personali diagnosticate in
 "TRAUMA CRANICO NON COMMOTIVO, DUE FERITE LACERO

Delego a rappresentarmi e
 difendermi, in ogni stato e
 grado del presente giudizio ed
 eventuali successivi, compreso
 il procedimento esecutivo,
 l'Avv. Michele Cairo,
 conferendo allo stesso ogni più
 ampia facoltà di legge compresa
 quella di transigere e conciliare,
 rinunziare agli atti di causa ed
 alle domande già formulate,
 nominare eventuali sostituti,
 riscuotere il credito di lite con gli
 accessori, le spese e gli onorari
 liquidati. Eleggo domicilio
 presso il suo Studio Legale sito
 in Belvedere Marittimo (CS),
 C.so Europa (S.S. 18) n° 47.
 Ai sensi della legge sulla
 privacy, nel sottoscrivere il
 presente mandato, dichiaro
 formalmente di acconsentire al
 trattamento dei miei dati
 personali.

Li 23/01/2012

Caroprese Rocco
 E' autentica. Avv. M. Cairo:

CONTUSE CUOIO CAPELLUTO, ESORIAZIONI REGIONE DORSALE, GINOCCHIA BILATERALI"

- che, inoltre, la macchina operatrice Goldoni di sua proprietà riportava danni per €. 3898,89* come da preventivi allegati;

- che la responsabilità dell'evento è imputabile in via esclusiva al Comune di Belvedere M.mo in persona del Sindaco p.t., quale

ente proprietario (e custode) responsabile ex art. 2051 c.c. per il "danno cagionato dalle cose che ha in custodia (...)", nonché soggetto obbligato alla manutenzione del tratto di strada pubblico in questione. A tal proposito, infatti, la Suprema Corte ha in più sedi ribadito che "dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (art. 16, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbia ommesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi".

Per altro verso, il sinistro è incontestabilmente riconducibile alla fattispecie del "danno ingiusto risarcibile" contemplato dalla norma dell'art. 2043 recependo il principio del *neminem laedere*, atteso che l'ente territoriale *de quo* non aveva provveduto all'eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione del pericolo. Tale condotta del Comune risulta essere in palese contrasto con quanto imposto allo stesso dalle norme vigenti in materia e dalla comune diligenza e prudenza.

Infatti, la stessa giurisprudenza in diverse occasioni ha sottolineato che "la discrezionalità dei criteri e dei mezzi con cui la p.a. realizza e mantenga un'opera pubblica trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all'inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue l'ineludibile responsabilità dell'amministrazione stessa per i

danni
- che
richie
Belve
comp
- che

ad a
- ch
spe
rag
c.c
cor
pu
de
af
pr
o
s
e
(

·danni arrecati a terzi”;

- che il risarcimento dei danni subiti veniva formalmente richiesto, con lettera raccomandata del 24.06.2011, al Comune di Belvedere M.mo ma vano risultava ogni tentativo di bonario componimento;

- che a tutt'oggi il Comune di Belvedere M.mo non ha provveduto ad alcuna offerta di definizione transattiva;

- che unanime e consolidata giurisprudenza ha individuato una specifica responsabilità in capo all'ente proprietario proprio in ragione della responsabilità per le cose in custodia *ex art. 2051 c.c.* Infatti, la Cassazione ha statuito che “nel caso di danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, non è configurabile la responsabilità della p.a. ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo (...)”- *E NON E' IL CASO DI SPECIE* - afferente a strada centralissima ad elevata percorrenza pedonale, “(...) ove l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire situazioni di pericolo per gli utenti, sia risultato oggettivamente impossibile a causa della notevole estensione del bene e del suo uso generale da parte dei terzi (nella specie, si è riconosciuta la responsabilità di un Comune per i danni occorsi in seguito ad una caduta su strada urbana destinata, in parte, al transito pedonale ed in cattive condizioni di manutenzione” (Cass. civ., sent. n. 3651/2006; n. 15383/2006).

La pedissequa identità di situazioni con la fattispecie per cui è causa, induce a ritenere che anche per essa, come per quella descritta nella pronuncia innanzi riportata, debba riconoscersi la diretta responsabilità del Comune ed escludersi l'esimente costituita dall'impossibilità di “(...) continuo ed efficace controllo (...)”;

- che i danni tutti, comprendenti danni patrimoniali, danni non patrimoniali, danni morali, subiti dal sig. Caroprese Rocco, tenuto conto della copiosa documentazione medica prodotta, dalle spese mediche documentate sostenute, della perizia di parte nonché dall'età dello stesso all'epoca del sinistro possono quantificarsi in complessivi €. 28274,73

(ventottomiladuecentosettantaquattro/73), oltre €. 3898,89* quali danni subiti dalla macchina operatrice Goldoni, come da preventivi allegati;

Tutto ciò premesso, il sig. Caroprese Rocco, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

cita

il Comune di Belvedere M.mo (CS), in persona del sindaco *pro tempore*, a comparire innanzi al Tribunale di Paola sez. distaccata di SCALEA (CS), Giudice Monocratico, all'udienza che si terrà il giorno 15 MAGGIO 2012 ore di rito, sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168-*bis*, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, per ivi presenti o contumaci sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia l'III.mo giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

1) accertare e dichiarare, ex art. 2051 CC o in subordine ex art. 2043 CC, l'esclusiva responsabilità del Comune di Belvedere M.mo in persona del Sindaco P.t. nella causazione del sinistro per cui è causa;

2) condannare il medesimo comune convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore del sig. Caroprese Rocco nella misura complessiva di €. 32173,62 (trentaduemilacentosettantatre/62) o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.

3) In tutti i casi con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Riservati mezzi e richieste istruttorie.


Salvis iuribus.

Allegati come in atti.

Il valore della causa è di €. 32173,62.

Belvedere M.mo li, 23.01.2012

Avv. Michele Cairo



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sott. Uff. Giudiziario addetto al Tribunale di Paola, Sez. distaccata di Scalea, ho notificato copia dell'atto di citazione che precede a:

COMUNE DI BELVEDERE M.mo, Sindaco p.t., 87021 Belvedere M.mo (CS):

